

## **DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN MATERIA DI COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962. PRECISAZIONI, PRASSI E CRITERI OPERATIVI**

Il presente allegato contiene chiarimenti in merito ad alcuni profili probatori e ad alcuni documenti più ricorrenti nella prassi amministrativa, per i quali appare impossibile procedere ad una rigorosa tipizzazione. Ogni documento, infatti, va sempre sottoposto a vaglio critico sotto i profili della forma e del contenuto, nel quadro complessivo delle prove e dei riscontri, nel pieno rispetto dei principi generali della circolare.

### **INDICE**

#### **1. FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI**

- *Libretto di lavoro e attestato sostitutivo*
- *Scheda professionale storica*
- *Busta paga*
- *Benservito (o lettera di referenze) di paternità del datore di lavoro. Distinzione dal curriculum vitae di paternità del lavoratore*
- *Lettera di assunzione*
- *Transazioni/conciliazioni giudiziali o stragiudiziali*
- *Estratti libri matricola o libri presenze*

#### **2. FONDO CD/CM – COLLABORATORI CD/CM**

- *Foglio matricolare di leva/carta di identità/dichiarazione unilaterali dell'interessato*
- *Licenza agricola nell'ambito del servizio militare*
- *Attestati di partecipazione a corsi professionali agricoli rilasciati da Enti pubblici o Federazioni di categoria (penultimo punto del messaggio 22705/2004)*
- *Patente agricola, certificato di conduzione di bovini, tesserino per l'utilizzo di presidi fitosanitari (messaggio 22705/2004)*
- *Sentenza (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)*
- *Infortuni agricoli e ricoveri ospedalieri originati da cause diverse dall'infortunio agricolo (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)*
- *Fogli/schede di famiglia, schede censimento qualora consentano di stabilire se il richiedente abbia o meno svolto attività lavorativa agricola autonoma ad una data determinata*
- *Libretto/certificato sanitario da cui si rileva il nominativo del richiedente, la data di rilascio e la professione svolta*
- *Dichiarazioni del Sindaco (per le quali si rimanda al punto 2.2 della presente circolare)*
- *Attestazione dell'Ente Utenti Macchine Agricole o del Consorzio Agrario; bolle, attestazioni, documentazione di ricezione, consegna, trasporto merci, quietanze, documentazione amministrativa firmata dall'interessato*

### **3. GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti. FAMILIARI COADIUVANTI E COADIUTORI DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI**

- *Atto costitutivo dell'impresa familiare e conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione, attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l'iscrizione del familiare ai fini dell'assicurazione I.V.S, attestazioni dell'Ispettorato del Lavoro, risultanze degli archivi dell'Istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo ancorché in assenza dell'accredito contributivo e consimile documentazione (cfr. la circolare n. 31/2002)*

### **4. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE N. 335/1995, CHE NON SIANO TITOLARI DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO**

#### **1. FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI**

- *Libretto di lavoro e attestato sostitutivo*

Il libretto di lavoro e il cosiddetto attestato sostitutivo costituiscono la documentazione più utilizzata per provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato.

Tali documenti riportano la successione cronologica dei rapporti di lavoro intrattenuti dall'interessato con l'indicazione delle date di inizio e fine dei rapporti di lavoro, firme e timbri dei rispettivi datori di lavoro.

Tuttavia, seppur idonea a provare l'esistenza e la durata dell'astratto rapporto giuridico di lavoro, tale documentazione non è idonea a provare la durata continuativa e non interrotta della concreta prestazione lavorativa, poiché non è preposta a registrare eventuali inadempienze alla prestazione lavorativa imputabili all'arbitraria volontà del lavoratore ovvero a scioperi o ad altre assenze non retribuite e non assicurabili. Per tale motivo, ai fini della prova dell'omissione contributiva, questa documentazione deve essere integrata dalla prova dello svolgimento continuativo e non interrotto della concreta prestazione lavorativa nel periodo documentalmente accertato.

Sia il libretto di lavoro che l'attestato sostitutivo possono essere di per se sufficienti a dimostrare l'omissione contributiva ove ricorrano le condizioni per l'applicazione del principio del "vuoto contributivo assoluto" di cui al paragrafo 3.2.5 della presente circolare.

Secondo i principi generali, libretto o attestato sostitutivo devono essere esibiti in forma integrale, ossia dal frontespizio all'ultima pagina; ciò al fine di poter svolgere un esame puntuale di coerenza e compatibilità in merito a quanto in essi riportato. Tale controllo deve spingersi anche alla verifica della coerenza della successione cronologica dei rapporti registrati e alla coerenza e compatibilità fra i periodi lavorati e gli stati di disoccupazione riportati nell'apposita sezione. Inoltre, i medesimi documenti devono riportare in modo leggibile la data di rilascio del libretto e la titolarità dello stesso.

- *Scheda professionale storica*

La scheda *professionale storica individuale*, rilasciata dal centro per l'impiego, riporta la successione cronologica dei rapporti di lavoro e gli stati di disoccupazione e ha efficacia probatoria analoga al libretto di lavoro. Tuttavia, essendo formata e rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, alla scheda professionale è attribuito un margine di affidabilità maggiore, tanto da costituire uno dei più importanti documenti di riscontro a cui la Struttura territoriale, *motu proprio*, deve correntemente far ricorso.

La scheda professionale, quando rinvenibile, rientra fra gli strumenti utili a verificare le date di inizio e fine del rapporto di lavoro controverso e, dunque, anche possibilità e limiti della testimonianza.

- *Busta paga*

Alla busta paga si fa spesso ricorso per dimostrare la continuità della concreta prestazione lavorativa nel periodo temporale a cui si riferisce. In genere viene utilizzata al fine di dimostrare che in una data settimana, o in un dato mese, in cui si registra un vuoto contributivo, sia stata resa una concreta prestazione lavorativa retribuita o che comunque sia stata percepita una retribuzione.

Affinché la busta paga sia idonea a tale scopo, oltre ad essere debitamente firmata e timbrata dal datore di lavoro, secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti, e a possedere i requisiti di integrità e non alterazione, deve riportare il periodo di paga a cui si riferisce e offrire indicazioni in merito alle assenze retribuite e non retribuite, alle settimane e al numero di giorni lavorati o comunque retribuiti, tali da permettere di verificare che il vuoto assicurativo sia inequivocabilmente imputabile ad omissione contributiva.

La busta paga provvista dei requisiti di forma e di contenuto suesposti assolve la predetta funzione probatoria anche se priva della data di emissione, sempreché non vi siano elementi che facciano ritenere il documento precostituito allo specifico fine di ottenere il beneficio in parola. In questo caso, la mancanza della data di emissione, comporta che l'esistenza del rapporto di lavoro sia provata con altra documentazione idonea allo scopo.

Quando, invece, nella busta paga è indicata una data certa di emissione, oltre ai dati certi sul rapporto di lavoro, la medesima può avere anche valore di prova autonoma sull'esistenza del rapporto di lavoro. In tale caso la prova testimoniale può essere utilizzata a supporto per dimostrare l'effettiva durata del rapporto di lavoro rispetto al periodo di paga registrato nella busta. Casi di questo tipo risultano particolarmente delicati e richiedono che la Struttura territoriale impieghi estrema prudenza nello svolgimento delle attività di riscontro.

Nell'eventualità in cui la testimonianza sia supportata esclusivamente dalla busta paga, i rapporti fra questa e la testimonianza stessa sono regolati dai principi di cui ai paragrafi 3.2.3 (ad esempio, nel caso in cui la busta paga indichi anche la data di assunzione o licenziamento) e 3.2.4 della circolare.

- *Benservito (o lettera di referenze) di paternità del datore di lavoro. Distinzione dal curriculum vitae di paternità del lavoratore*

Il benservito è il documento che il datore di lavoro rilascia al lavoratore, alla cessazione del servizio, a documentazione del rapporto intercorso tra i due. Quando dotato dei requisiti formali e sostanziali illustrati nella presente circolare (cfr. paragrafo 2), tale documento può costituire prova dell'esistenza del rapporto di lavoro.

Il ben servito deve essere distinto dal curriculum vitae di paternità del lavoratore che, essendo un documento proveniente dal lavoratore, anche se datato e risalente, non ha valore ai fini della costituzione di rendita vitalizia.

- *Lettera di assunzione*

La lettera di assunzione deve essere valutata con estrema cautela essendo, di norma, antecedente o contestuale all'istaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto non documenta un rapporto di lavoro passato, come invece accade nel benservito, ma un rapporto di lavoro in via di instaurazione.

Per poter essere valutata ai fini dell'esistenza del rapporto di lavoro, oltre a presentare i consueti requisiti formali e sostanziali illustrati nella circolare, fra cui la firma del datore di lavoro, la lettera di assunzione deve recare la firma per accettazione del lavoratore. In assenza della firma per accettazione del lavoratore, la lettera di assunzione va considerata una mera proposta contrattuale e, in quanto tale, è inidonea a dimostrare la conclusione del contratto di lavoro e dunque non costituisce prova certa dell'esistenza del rapporto di lavoro.

La firma per accettazione del lavoratore è un requisito essenziale ma preliminare, poiché la lettera deve essere attentamente esaminata nel suo contenuto e nelle singole clausole, al fine di verificare che abbia determinato l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Non di rado accade infatti che la lettera di assunzione, seppur controfirmata per accettazione dal lavoratore, nasconda un mero accordo preliminare ovvero contenga clausole che rinviando l'assunzione ad un momento successivo o la condizionino sospensivamente o risolutivamente ad un evento futuro e incerto, rendendo il documento stesso inidoneo a dar prova dell'esistenza certa di un rapporto di lavoro del quale sono, appunto, in discussione esistenza o durata.

- *Transazioni/conciliazioni giudiziali o stragiudiziali*

La natura di reciproche concessioni propria di questi accordi impone una particolare cautela nel farne uso ai fini della costituzione di rendita vitalizia. Le parti infatti si accordano per evitare o chiudere una controversia, anche lunga e dall'esito incerto, sicché l'assetto che esse decidono di darsi in via conciliativa potrebbe differire dal reale rapporto intercorso.

L'assetto definito nelle pattuizioni in esame può aver rilievo ai fini dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 nei limiti in cui consista espressamente in un riconoscimento chiaro e puntuale di parte datoriale circa i presupposti e gli elementi sostanziali rilevanti (ad esempio, esistenza del rapporto di lavoro, natura, durata, qualifica, retribuzione, ecc.).

Ciò implica un approfondito esame dell'accordo sia sotto il profilo formale delle espressioni usate sia sotto il profilo sostanziale, al fine di escludere che l'assetto definito sia una mera concessione.

In ogni caso, come di consueto, ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro l'accordo, sia giudiziale che stragiudiziale, deve essere di epoca risalente tale da poterne escludere la precostituzione ai fini della rendita vitalizia.

Così, ad ulteriore esemplificazione, i verbali di conciliazione redatti ora per allora in sede sindacale o presso le competenti Commissioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, non sono idonei come documentazione per provare l'esistenza del rapporto di lavoro. Tali verbali, infatti, si limitano a prendere atto della conciliazione intervenuta tra le parti; non c'è alcuna valutazione nel merito della controversia e non vi è quindi alcun accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro controverso. La conciliazione interviene al solo fine di dirimere e comporre la lite (l'atto finale di tale transazioni non è una sentenza ma, appunto, un verbale che riporta in modo estremamente sommario quanto affermato dalle parti e gli estremi dell'accordo, senza necessità di produzione di materiale probatorio).

- *Estratti libri matricola o libri presenze*

La valenza probatoria di tale documentazione deve essere subordinata al rispetto dei principi formali e sostanziali illustrati nella circolare e alle disposizioni vigenti all'epoca circa la regolare tenuta e redazione della richiamata documentazione.

## **2. FONDO CD/CM – COLLABORATORI CD/CM**

- *Foglio matricolare di leva/carta di identità/dichiarazione unilaterali dell'interessato*

In merito all'esistenza del rapporto di collaborazione, con la circolare n. 36/2003 e con il messaggio n. 22705/2004, è stato attribuito valore probatorio anche al foglio matricolare dal quale risulti la professione di "contadino - agricoltore - etc.". Tuttavia, poiché in tale documento la dichiarazione di professione - peraltro generica ed approssimativa - proviene dallo stesso interessato, essa **non può costituire prova certa del rapporto di collaborazione e non potrà più essere utilizzata a tal fine.**

La predetta dichiarazione, in quanto proveniente dallo stesso interessato, può invece valutarsi contro l'esistenza certa del preteso rapporto di collaborazione quando riporti diciture come disoccupato, senza professione ecc. Tale risultanza, tra l'altro, non può essere smentita dalla testimonianza resa ora per allora.

Analoghe considerazioni valgono anche per la carta di identità e in genere ogni altra dichiarazione unilaterale di professione o disoccupazione resa dall'interessato nel passato come nel presente.

- *Licenza agricola nell'ambito del servizio militare*

L'uso dei fogli di licenza agricola nell'ambito del servizio militare (cfr. la circolare n. 36/2003 e il messaggio n. 22705/2004) deve essere compatibile con i principi formali e sostanziali illustrati nella circolare.

La licenza agricola è rilasciata a seguito di attività istruttorie svolte dall'autorità militare. La documentazione istruttoria prodromica alla concessione della licenza agricola potrebbe contenere informazioni relative al preteso periodo di collaborazione.

La delicatezza delle valutazioni implicate dall'esibizione dei fogli di licenza agricola postula che la documentazione normativa (bandi, prospetti informativi, circolari dell'autorità militare), quella istruttoria e provvedimento inerente, nonché lo stesso foglio matricolare e caratteristico, siano esibiti integralmente affinché emerga in maniera chiara e puntuale la situazione storica dell'interessato, il tipo di licenza richiesta e se essa sia stata effettivamente concessa. Ciò anche al fine di valutare quali fossero storicamente le reali esigenze di manodopera dell'azienda e il supporto che l'interessato potesse fornire alla stessa.

In assenza di ulteriori elementi desumibili dalla predetta documentazione prodromica alla concessione della licenza, o in mancanza della stessa, si precisa che il periodo di licenza agricola concessa, in quanto delimitato da date di inizio e fine indicate nel provvedimento di concessione, di per se solo non può supportare la testimonianza volta a dimostrare il dilatarsi nel tempo della collaborazione oltre le suddette date, ostandovi i principi di cui al paragrafo 3.2.3. della circolare.

- *Attestati di partecipazione a corsi professionali agricoli rilasciati da Enti pubblici o Federazioni di categoria (penultimo punto dell'elencazione di cui al messaggio n. 22705/2004)*

Questa documentazione non è idonea a dimostrare l'esistenza certa del rapporto di collaborazione e non potrà più essere utilizzata a tal fine.

- *Patente agricola, certificato di conduzione di bovini, tesserino per l'utilizzo di presidi fitosanitari (messaggio n. 22705/2004)*

Questa documentazione, avendo valore abilitante per attività tecniche e/o pericolose, può testare dell'esistenza del rapporto di collaborazione solo a decorrere dalla data del rilascio, ma non può supportare testimonianze che intendano retrodatare il rapporto di collaborazione a periodi precedenti al rilascio stesso. La richiamata condizione non costituisce residuale applicazione del principio di cui al paragrafo 3 della circolare n. 10/2004, che, come chiarito nella circolare, deve ritenersi superato, ma discende dall'impossibilità logica e giuridica di attribuire a titoli abilitanti efficacia probatoria certa in ordine al pregresso svolgimento di mansioni in carenza delle prescritte autorizzazioni.

Per le medesime ragioni, ove emerga che la citata documentazione sia stata rilasciata per un determinato periodo di validità, è necessario che il periodo di collaborazione che si intende provare mediante l'esibizione dei predetti documenti sia compreso nel periodo di validità degli stessi. Tale principio, tra l'altro, è già stato espresso per la patente agricola con il messaggio n. 22705/2004.

Si precisa, che la patente agricola utile ai fini che qui interessano può essere solo quella rilasciata inequivocabilmente per l'uso di macchine agricole (ad esempio, riquadro A del modello MC. 703). Di converso non potranno essere utili le patenti che assieme all'uso di macchine agricole abilitino anche alla guida di altri veicoli (come ad esempio l'attuale cosiddetta patente B, che abilita alla guida di macchine agricole e delle comuni automobili), ciò in quanto dall'esame della patente è necessario che sia certo ed univoco il collegamento al preteso rapporto di collaborazione.

- *Sentenza (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)*

La sentenza può essere utilizzata in base ai criteri illustrati al paragrafo 2.3 della circolare.

- *Infortuni agricoli e ricoveri ospedalieri originati da cause diverse dall'infortunio agricolo (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)*

In merito all'esistenza del rapporto di collaborazione nell'azienda agricola, la circolare n. 36/2003 attribuisce valore probatorio alle attestazioni della ASL dalle quali risulti che il richiedente è stato vittima di infortunio durante il lavoro nei campi, precisando che la circostanza è registrata, a norma, in appositi registri del Pronto Soccorso. Il messaggio n. 22705/2004 elenca come prove, altresì, anche le denunce di infortunio INAIL per cause di lavoro agricolo o dove risulti la qualifica di contadino, agricoltore ecc.

A condizione che siano rispettati i principi sostanziali e formali illustrati nella circolare, si conferma la valutabilità di detta documentazione purché, come di consueto, sia coerente col quadro complessivo delle risultanze.

Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di collaborazione nell'azienda agricola, il messaggio n. 22705/2004 richiama, genericamente, anche i ricoveri ospedalieri dai quali risulti, sulla cartella clinica, la qualifica di agricoltore contadino ecc. Ove non sia documentato un ricovero originato da infortunio derivante dallo svolgimento di attività agricola, tale documentazione non potrà più essere utilizzata.

- *Fogli/schede di famiglia, schede censimento qualora consentano di stabilire se il richiedente abbia o meno svolto attività lavorativa agricola autonoma ad una data determinata*

Ai fini della valenza probatoria, è necessario che in tali documenti sia individuata in modo certo la data di apposizione della qualifica corrispondente all'attività di "agricoltore", "coltivatore", "allevatore", "coadiuvante dell'impresa agricola familiare", ecc.

- *Libretto/certificato sanitario da cui si rileva il nominativo del richiedente, la data di rilascio e la professione svolta*

Tali documenti, poiché frutto di una dichiarazione unilaterale dell'interessato, non costituiscono prova certa del rapporto di collaborazione.

- *Dichiarazioni del Sindaco*

Relativamente alla valenza probatoria delle dichiarazioni del Sindaco, si rinvia a quanto specificato al paragrafo 2.2 della circolare.

- *Attestazione dell'Ente Utenti Macchine Agricole o del Consorzio Agrario; bolle, attestazioni, documentazione di ricezione, consegna, trasporto merci, quietanze, documentazione amministrativa firmata dall'interessato*

Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di collaborazione nell'impresa agricola, al paragrafo 3 della circolare n. 36/2003, è stata riconosciuta valenza probatoria anche all'attestazione dell'Ente Utenti Macchine Agricole o del Consorzio Agrario circa il fatto che nei propri registri risulti la "firma" del richiedente la costituzione di rendita vitalizia apposta in occasione del prelievo, per conto dell'azienda, di carburante, concimi ecc.

La mera firma apposta su documentazione amministrativa, per conto dell'azienda, non può considerarsi una prova inequivoca del rapporto di collaborazione che qui interessa, da una parte perché il potere di firma potrebbe essere stato originato da rapporti di mera rappresentanza, dall'altra perché lo svolgimento di attività amministrative nulla può dire con certezza in merito all'esistenza di un rapporto di collaborazione avente ad oggetto principale l'abitua manuale attività di coltivazione, allevamento e governo del bestiame. Tanto premesso, ove non risulti inequivocabilmente che la firma sia stata apposta dall'interessato in qualità di "agricoltore", "coltivatore", "allevatore", "coadiuvante dell'impresa agricola familiare", ecc., la predetta documentazione non potrà più essere utilizzata al fine di provare l'esistenza del rapporto di collaborazione.

Lo stesso principio vale per le bolle, le attestazioni, la documentazione di ricezione, di consegna, di trasporto merci, le quietanze ed ogni altra documentazione amministrativa firmata dall'interessato.

Si osserva ad ogni modo che la predetta documentazione, seppur non idonea a fornire la prova certa dell'esistenza del rapporto di collaborazione in agricoltura, potrebbe essere comunque idonea a documentare attività connesse alla prestazione principale di manuale coltivazione, allevamento e governo del bestiame; detta documentazione potrà quindi essere oggetto di valutazione ai fini della durata della collaborazione allorquando dalla stessa emerga la presenza stabile e continuata del coadiutore in azienda. Ciò purché la prova dell'esistenza del rapporto di collaborazione sia altrimenti fornita e a condizione che la documentazione stessa non sia di esclusiva provenienza dell'interessato. Pertanto la documentazione dovrà comunque essere testualmente riferibile con certezza all'azienda agricola con cui l'interessato assume di aver collaborato e risultare formata inequivocabilmente con la partecipazione degli altri soggetti del rapporto (di fornitura, di trasporto, di ricezione, ecc.) a cui il documento stesso si riferisce. Ciò al fine di escludere valenza probatoria ad atti che rechino la sola firma dell'interessato e possano dunque essere stati oggetto di una preconstituzione al fine di ottenere la rendita vitalizia.

### **3. GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti. FAMILIARI COADIUVANTI E COADIUTORI DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI**

- *Atto costitutivo dell'impresa familiare e conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione; attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l'iscrizione del familiare ai fini dell'assicurazione I.V.S.; attestazioni dell'Ispettorato del Lavoro; risultanze degli archivi dell'Istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo ancorché in assenza dell'accredito contributivo e simile documentazione (circolare n. 31/2002)*

La facoltà di costituire la rendita riguarda i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo in quanto **contitolari** dell'impresa o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria in quanto lavoratori subordinati. La rendita vitalizia non può quindi essere concessa nei casi in cui la quota di reddito attribuita al richiedente, rispetto al reddito globale dell'impresa, porti ad escludere lo status di coadiuvante. Né può essere concesso a coloro che risultino proprietari di quote sociali.

Così, ad esempio, l'eventuale attribuzione al collaboratore di una quota di reddito pari al 50% porterebbe ad escludere il beneficio della rendita vitalizia, in quanto contrario alle previsioni normative e indicativo di uno status sostanzialmente diverso da quello del collaboratore.

Nell'ambito delle imprese familiari è utile precisare che la prestazione resa dal collaboratore deve configurarsi continuativa, abituale e prevalente; deve essere quindi prestata in maniera regolare e sistematica e non saltuaria.

#### **4. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE N. 335/1995, CHE NON SIANO TITOLARI DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO**

A titolo esemplificativo, la documentazione probatoria ammessa per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di collaborazione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 può essere la seguente:

1. denunce GLA o Emens o Modelli 770 regolarmente presentati, a cui non risulti correlato alcun versamento contributivo;
2. scritture private da cui si evinca il tipo di rapporto lavorativo instaurato tra le parti, cui corrispondano accrediti retributivi (ad esempio, bonifici, assegni bancari, ecc.);
3. copie di quietanze di pagamento che contengano espresso riferimento a rapporti di lavoro compresi nel beneficio in questione.

La documentazione di cui al precedente punto 1. è, solitamente, da sola sufficiente a determinare l'esistenza, l'ammontare e la qualificazione del reddito, residuando ad altra documentazione la sola collocazione temporale dello stesso.

In assenza di tale documentazione, ovvero nel caso in cui lo stesso richiedente ammetta di non aver ricevuto alcuna retribuzione a fronte della prestazione lavorativa eseguita, ovvero ancora nel caso in cui il corrispettivo percepito sia stato inferiore a quello pattuito, il beneficio della rendita non potrà essere concesso, ovvero sarà concesso per un periodo/importo inferiore.

Infatti, tale inadempimento contrattuale del committente/associante, non facendo sorgere alcun obbligo contributivo, non può comportare l'attribuzione di copertura contributiva; esso potrà essere contestato in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del lavoratore e, solo a seguito dell'eventuale ottenimento del versamento retributivo, il lavoratore potrà pretendere il conseguente accredito contributivo, riferito al medesimo anno in cui viene tardivamente corrisposto il compenso.

Si rammenta, a tal proposito, che l'accredito contributivo, in applicazione del principio di cassa, avviene a partire dal mese di gennaio dell'anno in cui è stato corrisposto il compenso medesimo. Pertanto è necessario che il soggetto interessato al beneficio della rendita vitalizia fornisca prova della data di versamento della retribuzione, al fine di collocare la propria posizione contributiva in un certo ambito temporale.

Si ritiene peraltro che, nella rara eventualità in cui dalla documentazione scritta come sopra esemplificata non sia possibile risalire alla data di corresponsione della retribuzione, tale data possa essere provata con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la prova testimoniale.

Si ribadisce che, in considerazione del principio di cassa tuttora vigente nell'ambito della Gestione separata, l'accertata omissione contributiva determinerà la costituzione di rendita vitalizia in relazione all'intero anno (o per il periodo inferiore richiesto) solo se i compensi di riferimento per il calcolo dell'onere di riscatto risultino di importo almeno pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per l'anno in cui si è verificata l'omissione (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali.

In caso contrario, sarà concesso di costituire la rendita vitalizia per un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente ad un numero di mesi pari al rapporto fra il reddito di riferimento per il calcolo dell'onere ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti (arrotondato per difetto). L'accredito della contribuzione da riscatto potrà comunque avvenire nel limite del massimale contributivo vigente nell'anno considerato.